

PRESIDENTE. Se la Commissione non accetta, allora è inutile parlarne.

SUSANI. Ma debbo rispondere al preopinante. L'onorevole Tonelli si preoccupa del caso di coloro i quali, per la legge del bollo e registro, debbono trasmettere all'ufficio del registro alcuni documenti, e questi sono in principal modo i notai. Io gli debbo far osservare che all'articolo 14 ci è una disposizione, in virtù della quale i notai potranno trasmettere all'ufficio di registrazione i loro atti con una tassa minima di dieci centesimi per ogni cento grammi, e se vogliono raccomandare non avranno che una piccolissima sovratassa da pagare. Questo servizio non si potrebbe veramente fare a meno, nè c'è ragione perchè l'erario pubblico lo faccia gratis. Quindi, per questa parte, io credo che non resti nulla a desiderare per i notai; se poi egli desidera che siano rimandate in franchigia, la questione la potrà porre quando si verrà all'articolo delle franchigie; intanto credo che si possa andare innanzi.

TONELLI. Io ho posto la questione, avuto riguardo al pagamento della tassa; questo può farsi mediante vaglia postale in luogo di danaro. Qui siamo all'articolo dove si tratta della trasmissione delle carte di valore, ed io ritengo che sotto al titolo *trasmissione delle carte di valore*, debbano comprendersi anche gli atti notarili, purchè siano dichiarati, come i vaglia, all'ufficio postale.

BARBAVARA, commissario regio. Mi pare che la disposizione che l'onorevole deputato propone abbia nulla che fare con questo articolo. Qui si parla di carte di valore; il vaglia postale invece è una lettera di cambio, la quale, anche smarrita, non implica la perdita del valore che rappresenta; io credo quindi che non sia il caso di prendere in considerazione la proposta dell'onorevole preopinante.

TONELLI. Stante queste spiegazioni, io mi riservo di ritornare su quest'argomento quando verrà in discussione l'articolo 31.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta in contrario, pongo ai voti l'articolo 11.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 12. Col pagamento del valore assicurato l'amministrazione subentra nel diritto di proprietà pel relativo rimborso. Il mittente ed il destinatario saranno obbligati a cederle le ragioni ed a somministrarle le notizie necessarie all'esercizio di tale diritto. »

LAZZARO. Domando la parola. Coll'articolo 11. . .

PRESIDENTE. Su quale articolo intende parlare?

LAZZARO. Sulle lettere assicurate contenenti valori.

PRESIDENTE. È già votato; siamo all'articolo 12.

Pongo ai voti l'articolo 12.

(La Camera approva.)

« Art. 13. Il mittente di una lettera raccomandata o assicurata potrà esigere, mediante l'aggiunta di centesimi 20, la contemporanea richiesta al destinatario e la trasmissione di ufficio della ricevuta detta di ritorno. »

(La Camera approva.)

« Art. 14. I reclami per mancanza di lettere raccomandate od assicurate non sono più ammessi dopo due anni dalla loro impostazione in Europa, e dopo tre anni dalla impostazione fuori d'Europa. »

BARBAVARA, commissario regio. Io prego la Camera e la Commissione di voler ripristinare l'articolo del Ministero.

Le lettere impostate fuori dello Stato dopo due o tre mesi vengono restituite alle amministrazioni speditrici, per cui non alla nostra, ma alle estere amministrazioni spetta di ri-

spondere ai reclami ai quali accenna l'articolo in discussione.

MARTINELLI, relatore. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Si darà lettura dell'articolo del Ministero:

« Art. 14. I reclami per mancanza di lettere raccomandate od assicurate non sono più ammessi trascorsi due anni dalla loro impostazione. »

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 15. *Pieggi di carte, manoscritti e campioni.* Le mostre o campioni di merci e le carte manoscritte poste sotto fascia, da potersi facilmente verificare, potranno francarsi: le prime colla tassa di 10 centesimi per ogni 100 grammi o frazione di 100 grammi, e le altre colla tassa di 20 centesimi fino a 50 grammi, da aumentarsi di 10 centesimi per ogni 50 grammi o frazione di essi. Non essendo francate, saranno sottoposte al pagamento del doppio della tassa. »

BARBAVARA, commissario regio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BARBAVARA, commissario regio. Il Ministero, d'accordo colla Commissione, riunirebbe queste due disposizioni diverse in una sola dei campioni di merci e delle carte manoscritte.

Si tratta di oggetti che non appartengono alla privativa postale; ed è bene che, se il Governo desidera di vederli trasportati per la posta, la tassa ne sia piuttosto moderata.

Nella vigente legislazione i campioni di merci sono riuniti, quindi il Ministero proporrebbe che le mostre ed i campioni di merci e le carte manoscritte sotto fascia, da potersi facilmente verificare, siano affrancati colla tassa di 20 centesimi sino al peso di grammi 50, e per quelli che superano il peso di 50 grammi la tassa sia di 40 centesimi, di 500 in 500 grammi o frazioni di 500 grammi. Se non saranno affrancati, saranno sottoposti al pagamento del doppio della tassa.

PRESIDENTE. Do lettura di questo nuovo articolo, sul quale sono d'accordo il Ministero e la Commissione:

« Le mostre, i campioni di merci e le carte manoscritte sotto fascia, da potersi facilmente trasportare, potranno affrancarsi colla tassa fissa di 20 centesimi sino al peso di grammi 50.

« Per quelle che superano il peso di 50 grammi si riscuoterà una tassa fissa di 40 centesimi di 500 in 500 grammi o frazioni di 500 grammi.

« Non essendo affrancate, saranno sottoposte al pagamento del doppio della tassa. »

Pongo ai voti quest'articolo. . . .

LAZZARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Io intendeva di prendere la parola per chiedere la soppressione dell'articolo 7 della Commissione; ma per accidente non essendomi trovato presente al momento della votazione, non ho potuto fare questa proposta.

Qui si presenta un articolo, il quale contiene una disposizione che a me sembra non risponderà ai principii di equità. Io non credo giusta una disposizione che impone una penalità a coloro che non commettono nessuna colpa.

So essersi stabilito poco fa (ed io certo non lo avrei votato) che coloro i quali ricevono delle lettere non affrancate paghino il doppio. A me sembra che in questo modo si viola il principio della coscienza umana, della personalità umana, perchè, ripeto, s'infligge una penalità a chi non commise alcuna colpa.

In quest'articolo noi ripeteremmo lo stesso, poichè è penalità quella che s'infligge a coloro i quali, ricevendo i cam-